

Oggetto: Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di restauro e adeguamento funzionale della ex caserma "De Laugier" in Firenze - Lungarno della Zecca Vecchia

Con la presente si chiede cortese risposta ai quesiti così come di seguito formulati:

⇒ **Disciplinare di gara - punto H.5 ter)**

"Si segnala inoltre che ai sensi dell'art.17 comma 6 del D.Lgs.163/06, gli incaricati della progettazione esecutiva dovranno essere in possesso della abilitazione di sicurezza (NOS) al fine di poter espletare l'incarico di progettazione; considerati i tempi non brevi occorrenti per il rilascio della abilitazione di sicurezza, i progettisti indicati o associati o appartenenti allo staff del concorrente dovranno già essere in possesso del suddetto requisito (N.O.S.) ai fini della partecipazione alla gara di appalto"

L'art. 17, c. 6, del D.Lgs n. 163/2006 così recita: "Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esternalizzati all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza"

Si fa gentilmente osservare, a ns. parere, che in questo caso la ratio della norma intende semplicemente indicare all'amministrazione che i progettisti "esterni" ad essa debbano essere in possesso di NOS senza dire nulla sulle modalità con cui tale condizione debba esplicitarsi.

E infatti argomento ben più rilevante si trova sul sito [www.SICUREZZANAZIONALE.GOV.IT](http://www SICUREZZANAZIONALE.GOV.IT) e precisamente alla risposta data alla FAQ n° 8 che qui si riporta:

8. Un libero professionista può richiedere il Nulla Osta di Sicurezza (NOS) ?

Risposta: Per le esigenze dei liberi professionisti vige uno specifico iter procedurale notificato dall'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) il 2 settembre 2005 ai Ministeri ed Enti competenti nonché al Consiglio nazionale degli ingegneri e al Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori.

In particolare, il possesso dell'abilitazione di sicurezza (NOS) non è richiesto quale prerequisito per l'ammissione alla partecipazione alle gare ed è l'ente appaltante o l'amministrazione usuaria delle opere "segretate" che richiede all'ANS/UCSe il NOS per i liberi professionisti che presentano istanza alla gara.

All'atto dell'aggiudicazione della gara, l'ANS/UCSe provvederà a rilasciare il NOS ai concorrenti vincitori, per i quali sia stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti, fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del decreto legislativo 163/2006

D'altra parte tale impostazione appare condivisa da codesta stessa Amministrazione laddove si dice "... considerati i tempi non brevi occorrenti per il rilascio della abilitazione di sicurezza ..." ma non è condivisibile la conclusione secondo la quale i progettisti da indicare o associare dovranno già essere in possesso di NOS. Il NOS per i progettisti, infatti, è strettamente legato all'incarico per il quale è stato emesso e, alla fine dello stesso, il NOS progettisti deve essere restituito.

La clausola imposta da codesta Amministrazione appare così in contrasto con quanto effettivamente richiesto dall'Autorità per la Sicurezza Nazionale, contraria alla massima partecipazione possibile alla procedura di gara ed anche alla "par condicio" fra i possibili concorrenti.

Si chiede pertanto di voler chiarire con precisione tale questione e di rettificare di conseguenza il disciplinare di gara.